
Legge regionale 03 febbraio 2003, n. 8

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)

(Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 12.02.2003)

INDICE

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7.

Art. 2 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2002, n.7

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2002".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. n. 7/2002 le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2002".

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2002, n.7.(2)

Note

I. .Aggiunge il comma 1-bis all'art. 4, l.r. 22 febbraio 2002, n. 7.